



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Da un secolo, oltre.

La Rettrice

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*, nella vigente formulazione, in particolare l’art. 6;

VISTO l’art. 15 del vigente *“Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore”*, emanato con decreto rettorale 7 febbraio 2024, n. 197, in particolare l’art. 15 secondo cui *“Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione disciplinano con specifica regolamentazione l’affiliazione di docenti e ricercatori con altri Atenei, Enti o Istituzioni di Ricerca nazionali e internazionali, svolte anche a titolo gratuito, fermo restando il divieto di cumulo di impieghi pubblici”*;

VALUTATA l’opportunità di disciplinare le varie forme di collaborazione che l’Ateneo attiva con esperti e studiosi incardinati in università, enti e centri di ricerca, italiani e stranieri e di regolamentare lo svolgimento di dette attività nelle sopra citate strutture per i propri docenti, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di tipo b (RTD b) e tenure track (RTT), queste due ultime tipologie ai sensi della legge n. 240/2010, rispettivamente, prima e dopo l’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale, 30 novembre 2018, n. 1680;

VISTE le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 15 ottobre 2024 e del 25 ottobre 2024,

DECRETA

l’emanazione delle *“Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione di doppia affiliazione al personale docente e ricercatore dell’Università degli studi di Firenze”* nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.

La Rettrice
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)



Da un secolo, oltre.

Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di doppia affiliazione al personale docente e ricercatore dell'Università degli studi di Firenze.

Indice

<u>Art. 1 – Oggetto.....</u>	<u>pag. 2</u>
<u>Art. 2 – Definizioni.....</u>	<u>pag. 2</u>
<u>Art. 3 – Doppia affiliazione.....</u>	<u>pag. 2</u>
<u>Art. 4 – Procedura di autorizzazione alla doppia affiliazione.....</u>	<u>pag. 3</u>
<u>Art. 5 - Diritti e doveri del professore o ricercatore in doppia affiliazione.....</u>	<u>pag. 3</u>
<u>Art. 6 - Disposizioni finali.....</u>	<u>pag. 3</u>

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti linee guida disciplinano le modalità in forza delle quali professori, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo precedente all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, e ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla richiamata legge 29 giugno 2022, n. 79, afferenti all'Università degli studi di Firenze possono ottenere la doppia affiliazione con un altro Ateneo, o ente di ricerca o centro di ricerca italiano o straniero.

Art. 2 – Definizioni

1. Per affiliazione primaria si intende l'afferenza di professori e ricercatori all'Università degli Studi di Firenze.
2. Per affiliazione secondaria si intende l'affiliazione aggiuntiva a un soggetto ulteriore indicato nell'articolo 1 che consente di indicare l'affiliazione alle due istituzioni nelle attività scientifiche.
3. Per doppia affiliazione si intende la possibilità di utilizzare sia l'affiliazione primaria all'Università degli Studi di Firenze che quella secondaria.

Art. 3 – Doppia affiliazione

1. La doppia affiliazione può essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 4, solo a seguito di un accordo tra l'Università degli studi di Firenze e l'Ateneo, l'ente o il centro di cui all'articolo 1.
2. L'accordo di cui al comma 1 contiene, nelle premesse, le motivazioni relative agli interessi comuni delle parti e l'indicazione delle attività che i professori e i ricercatori dell'Università degli studi di Firenze debbono svolgere. Tali attività sono da considerare parte integrante dell'attività istituzionale e, come tali, esenti dall'obbligo di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.



Da un secolo, oltre.

3. Eventuali incarichi conferiti dall'istituzione partner, ma non rientranti nei rapporti disciplinati dagli accordi o a seguito dei quali siano previsti compensi, debbono essere autorizzati ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo vigenti.

Art. 4 – Procedura di autorizzazione alla doppia affiliazione

1. L'accordo di cui all'articolo 3 è stipulato previa approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, su proposta del Dipartimento interessato.

2. Il professore o ricercatore che intende richiedere la doppia affiliazione nell'ambito di un accordo ai sensi dell'articolo 3 deve presentare richiesta motivata al Direttore del Dipartimento ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 3 del presente articolo, allegando una descrizione della proposta di collaborazione, coerente con i contenuti dell'accordo di cui all'articolo 3, l'indicazione dell'impegno previsto e della durata dello stesso.

3. La doppia affiliazione è autorizzata dal Rettore, previo parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore.

Art. 5 - Diritti e doveri del professore o ricercatore in doppia affiliazione

1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione alla doppia affiliazione, il professore o ricercatore può partecipare alle attività previste e, in particolare:

a) sottoscrivere lavori riportando la doppia affiliazione, fermo restando che l'indicazione dell'affiliazione primaria deve precedere quella dell'affiliazione secondaria. In particolare, l'affiliazione primaria deve essere attestata in maniera esplicita e inequivocabile in ogni manifestazione esterna dell'attività svolta come, in via meramente esemplificativa, pubblicazioni, eventi, seminari, convegni e interviste;

b) rendicontare il proprio impegno nell'una e nell'altra istituzione secondo le indicazioni contenute al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso in cui l'attività del professore o ricercatore sia oggetto di ulteriori vincoli, che abbiano effetti sulla ripartizione degli oneri stipendiali o sulla ripartizione degli impegni istituzionali del singolo professore o ricercatore, questi devono essere oggetto di specifico accordo tra i due enti, finalizzato a definire un equo corrispettivo per l'Ateneo.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno prodotti nell'ambito degli accordi che prevedano la doppia affiliazione sono disciplinati dalla normativa e dai regolamenti di Ateneo vigenti in materia di proprietà intellettuale.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti linee guida trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e i regolamenti dell'Università degli studi di Firenze.

3. Salvo motivate deroghe, i contenuti delle presenti linee guida trovano applicazione anche in relazione ai rinnovi delle doppie affiliazioni rilasciate o autorizzate prima dell'entrata in vigore delle stesse.